



COMUNE DI ROCCA D' ARCE

Provincia di Frosinone

ORDINANZA N. 02 DEL 07.03.2017

Oggetto: Provvedimenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM 10 nell'aria.

IL SINDACO

Premesso:

che la regione Lazio, ai sensi del D.Lgs. 04-08-1999, n.351, e del decreto del ministero dell'ambiente e del territorio 10 ottobre 2002, n.261, ha stabilito il "piano di risanamento della qualità dell'aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del consiglio regionale n.66 del 10-12-2009 e pubblicato sul S.O. n.60 al Burl n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;

vista la direttiva 2008/50/CE del parlamento europeo e del consiglio del 21 maggio 2008 "relativo alla qualità dell'aria ambiente e per un'area più pulita in Europa" che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti, direttiva 92/62/CE, direttiva 99/30/CE, direttiva 2000/69/CE, direttiva 2002/3/CE, direttiva 99/101/CE;

visto il decreto legislativo n.155 del 13 agosto 2010 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'area ambiente e per un'area più pulita in Europa" che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'area ambiente;

visto il decreto legislativo n.250 del 24 dicembre 2012 che reca integrazioni e modifiche al decreto legislativo n.155 del 13 agosto 2010;

vista la deliberazione 15 settembre 2016 n.536 relativo all'aggiornamento dell'allegato 4 della D.G.R. n.217 del 1 maggio 2012 "nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'area ambiente in attuazione dell'art.3 commi 1 e 2 dell'art.4 e dei commi 2 e 5 dell'art.8, del D.Lgs. 155/2010;

RILEVATO che, a seguito della nuova classificazione citata, il comune di Roccardarce è stato inserito nella c.d. "**CLASSE 1**", in altre parole nella zona nella quale uno o più indicatori di legge e di ciascun inquinante sono superiori al valore limite per almeno tre dei cinque anni precedenti, con la conseguente necessità di adottare i provvedimenti già previsti per la ex "**ZONA A**";

RITENUTO pertanto, di dover adottare tutti gli interventi utili a contribuire alla diminuzione delle emissioni di inquinanti o comunque prevenire l'aumento della concentrazione in aria dei vari inquinanti e del PM10 in particolare nei periodi dell'anno e nelle situazioni emergenziali previste dal sistema regionale di **forecast**;

TENUTO CONTO delle finalità di tutela della salute pubblica, che l'Autorità Sanitaria Locale deve perseguire;

VISTO l'art. 14 della L. 8-7-1986, n.349;

VISTO il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999;

VISTA la D.G.R. n. 1316 del 05-12-03;

VISTO il D.M. n. 60 del 02-04-02;

VISTO il TUEL. n. 267 del 18-08-00 e successive modificazioni;

ORDINA

Dal 10 marzo al 30 aprile 2017:

E' fatto divieto di accensione di fuochi all'aperto, anche se trattasi di attività connessa all'ordinaria pratica agricola, con l'eccezione dei resti di potatura se soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria. Restano salve le tradizioni legate al 18 marzo.

Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, destinati ad attività ricreative, di culto, sportive, scolastiche e di Amministrazioni pubbliche la temperatura non potrà essere superiore ai 20°;

Negli edifici ad uso industriale, commerciale e artigianale ed assimilabili, la temperatura non potrà essere superiore ai 18°;

Per gli impianti del riscaldamento alimentati a gasolio/nafta, il periodo di accensione dovrà essere ridotto di due ore rispetto a quello consentito dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n.412 del 1993;

Le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono rispondere ai requisiti di bassa emissione di monossido di carbonio;

Gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano, se la località è servita da metanodotto, GPL o ad alimentazione elettrica;

In caso di sostituzione di caldaia dell'impianto di riscaldamento, questa dovrà essere sostituita con caldaia di nuova generazione o ad alto rendimento energetico;

Gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti dovranno essere dotati di termoregolazione degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;

Gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, dovranno essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazioni della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;

Gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazioni generali dovranno essere realizzati o ristrutturati secondo le tecnologie di massima coibentazione ed isolamento termico;

E' fatto divieto di utilizzo di legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza superiore a 35KW, qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL;

Le canne fumarie di tutti gli impianti termici civili, anche di potenza termica inferiore al valore di soglia (35KW), dovranno essere conformi a quanto prescritto dall'allegato IX alla parte V del D.Lgs 152/2006.

-Dal 10-03-2017 al 30.04.2017

In tutto il territorio comunale, è vietata la circolazione dei veicoli non in regola in materia di controllo dei gas di scarico, ai sensi dell'art.80 del Codice della Strada;

E' vietata la combustione all'aperto in particolare in ambito agricolo e di cantiere di materiale residuale delle lavorazioni.

INVITA

- A limitare, per quanto possibili, l'utilizzo di mezzi di trasporto privato fruendo del servizio di trasporto pubblico;
- A non effettuare operazioni di pulizia strade, marciapiedi, piazzali e giardini con macchine soffiatrici e spazzatrici a secco;
- A rispettare le seguenti misure preventive per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili e precisamente:
 - o Bagnature delle piste di cantiere;
 - o Pulizia di pneumatici di cantiere in uscita del cantiere stesso;
 - o Copertura dei carichi trasportati nel caso di materiali polverosi;
 - o Moderazione della velocità nelle aree di cantiere;
 - o Gestione appropriata dei cumuli dei materiali.

PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO

L'ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Roccadarce per gg.15.

Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del comune di Roccadarce .

AVVERTE

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, 1° e 13° comma, d.lgs. n.285/1992, recante nuovo codice della strada e dalle normative che regolano le materie trattate dal presente provvedimento.

Ai sensi degli art.3, comma quarto, e 5, comma terzo, della legge 7 agosto 1990, n.241 avverte: Responsabile del Procedimento è l'agente di Polizia Municipale Sig. Petrucci Bruno.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale aventi al TAR del Lazio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24-11-1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione ovvero dalla piena conoscenza del presente atto.



L SINDACO
Dott. Rocco Panfili